



ORIGINALE

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20 del 16/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – AMBITO TERRITORIALE VENEZIA 2.

L'anno **2013** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **21:15**, nella Sede delle adunanze del Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 11/07/2013 con protocollo numero 6996 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
SAVIAN DANIELA	SI
CAROTTI DANIELE	SI
CROSARIOL STEFANO	SI
SENES STEFANO	SI
SCORZON ALESSANDRO	SI
DORETTO ALFREDO	SI
FURLANETTO SERENA	SI
PORTELLO ROBERTO	SI
RONCAGLIA MAURO	SI

NOMINATIVO	PRESENZA
BONDI NICOLETTA	SI
MASIER LUCA	SI
MARSON PAOLO	NO
ZAVATTIN GIOVANNI	SI
DE CARLO ANDREA	SI
DE BORTOLI MATTEO	NO
CAMPAGNA MARTA	NO
GUERRA LEONARDO	SI

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Vengono nominati scrutatori i signori:

DORETTO ALFREDO, FURLANETTO SERENA, DE CARLO ANDREA

Assiste Il Segretario Comunale, **Dr. Paolo Orso**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Signora **Daniela Savian** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – AMBITO TERRITORIALE VENEZIA 2.

Sintesi della discussione:

Il **SINDACO** spiega l'argomento: Come sappiamo le norme di riordino del settore energetico e quelle a tutela della concorrenza e delle prestazioni rese che si sono succedute, hanno dettato norme ben precise per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas.

In particolare sono state definite le territorialità (noi apparteniamo all'Ambito Venezia 2) e sono stati previsti termini e modalità per l'individuazione del soggetto che deve gestire la suddetta gara.

Nell'Assemblea dell'Ambito Venezia 2, vedi delibera del 27.03.2013, il soggetto è stato identificato nella Provincia. La stessa Assemblea ha licenziato lo schema di convenzione che stasera sottopongo all'approvazione di questo Consiglio Comunale.

I punti salienti delle condizioni previste nelle deleghe alla Provincia con la suddetta convenzione, sono:

- svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante per la gestione della gara finalizzata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- predisposizione di tutte le attività propedeutiche all'indizione della gara (rilevazione dello stato di consistenza degli impianti, definizione del valore di rimborso al gestore uscente);
- espletamento delle funzioni di controparte nei rapporti con il gestore, nonché di vigilanza e controllo col supporto di un comitato di monitoraggio costituito da rappresentanti degli enti locali/massimo 15);
- fornitura periodica ai comuni dell'attività svolta in merito.

I Comuni aderenti si impegnano a fornire tutti i dati necessari.

- **GUERRA:** Anche questa convenzione vuole indicare un concetto da me espresso più volte in passato.

Il concetto è quello di "two is better che one" ...la famosa taglia erba comperata e utilizzata in due comuni..ovvero "più siamo meglio siamo" nel senso che più siamo a volere comperare la famosa risma di carta e "meglio" riusciamo ad ottenere un prezzo più economico.

Economia e quindi un risparmio sulla spesa pubblica ovvero risparmio per i cittadini.

Invito pertanto tutti a riconoscere che la forma associata o accorpata di servizi o mezzi o enti oggi rappresenta la via da intraprendere.

E mi voglio anche ripetere: sono cose dette già tanto tempo fa ma voi in maggioranza non avete voluto adottare.....ma non c'è problema perché anche questa volta meno male che Silvio c'era e ha fatto una legge che adesso vi obbliga ad osservarla.

Come possiamo vedere non è che non ci si arriva...e che arriviamo dopo di altri e sempre tardi.

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimentieventualmente potrei spiegare come ammortizzare il costo di un taglia erba comperato in forma associata.

Grazie

- **ZAVATTIN:** Anche stavolta non sono state coinvolte le Minoranze su di un argomento così importante, ciò è segno di scarso rispetto, dove le cose non sono ritenute interessanti si va avanti veloci senza coinvolgere. La convenzione che andremo ad approvare è però un fatto importante, il Comune con quali modalità ha deciso di partecipare? Che indicazioni sono scaturite dall'assemblea dei Sindaci? E, se esiste, ci fornite un verbale?

Che rapporti intercorrono tra i Comuni associati? Come si dividono canoni e spese?

Sono tutte cose che meritano di essere approfondite.

Che politica verrà posta in essere per l'estensione della rete, specie ad Annone?

Si parla poi di un Comitato di monitoraggio, nel Comitato i Comuni piccoli conteranno poco.

Vi è poi un divieto di recesso.

Anche in questo caso, per capire cosa stiamo andando ad approvare, dobbiamo fare fatica, il tutto è vissuto dalla Maggioranza come mero un adempimento burocratico.

- **SINDACO:** Il testo è quello uscito dalle riunioni dei Comuni, Zavattin ha ragione nel dire di non esser stato coinvolto, ma nessun comune ha coinvolto le minoranze, la convenzione è tecnica e contiene solo dati tecnici con l'obiettivo di abbattere i costi e migliorare il servizio.

IL Comitato di monitoraggio è composto da 15 membri, rappresentanti degli enti, esperti in materia.

La politica entra solo marginalmente nel problema se non per fare al massimo gli interessi della comunità. L'ingegner Volpe Le produrrà i testi dei verbali delle assemblee.

- **SEGRETARIO:** Vorrei precisare che non vi è più la possibilità di essere autonomi nella materia e che tutte le condizioni del bando di gara sono oggi previste in un contratto tipo che non lascia più molta autonomia agli enti locali. Un tempo l'appalto del gas era l'occasione per fare cassa, oggi non è più così e gli appalti hanno regole standard.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
- l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni,
- stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sulla competenza del Consiglio in materia di convenzioni per l'esercizio associato di compiti e funzioni tra la Provincia e i Comuni;

Premesso quanto segue:

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas e, in particolare, agli articoli 14 e 15, ha previsto disposizioni sull'attività di distribuzione del gas e sul regime di transizione;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera c), ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, relativo ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, all'articolo 46-bis, comma 1, ha stabilito che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, devono essere individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento di detto servizio, previsto dall'articolo 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
- il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto 18 ottobre 2011, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale minimo, tra cui i n. 44 Comuni facenti parte dell'Ambito Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale;
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dall'11 febbraio 2012, prevede termini e modalità per l'individuazione

del soggetto che gestisce la gara, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'avvio del processo di indizione della gara;

- il suddetto decreto interministeriale n. 226 del 2011, ha stabilito che l'amministrazione con funzione di Stazione appaltante debba essere, nel caso in cui il Comune Capoluogo di Provincia non sia presente nell'Ambito, un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'Ambito, al fine di favorire il processo di aggregazione degli enti locali appartenenti all'Ambito;

Preso atto che l'Assemblea dell'Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto Orientale, con deliberazione adottata in data 27 marzo 2013, ha individuato questa Provincia come Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e compiti inerenti al servizio di cui trattasi, licenziato dall'Assemblea dell'ATEM Venezia 2 nella riunione del 15 maggio 2013;

Considerato che il suddetto schema di convenzione, composto da 15 articoli, contiene tutte le condizioni per la gestione associata delle funzioni e dei compiti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, e, in particolare, delega questa Provincia a:

- a) svolgere le funzioni di Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito;
- b) approntare le attività propedeutiche all'indizione della gara (rilevazione dello stato di consistenza degli impianti, definizione del valore di rimborso al gestore uscente, ecc);
- c) curare i rapporti con il gestore, espletando le funzioni di controparte del contratto di servizio, nonché le funzioni di vigilanza e controllo col supporto di un comitato di monitoraggio;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire un rapido avvio delle procedure di gara con l'effettuazione delle complesse attività propedeutiche, relative alla raccolta dei dati, alla redazione o verifica delle stime, ecc.,

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00.

Vista la Legge Regionale n. 61 del 27 giugno 1985;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003

Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;

Visto il Decreto Legge n. 267 del 18 agosto 2000;

Uditi gli interventi, si passa ora alla votazione:

PRESENTI: n. 14 consiglieri

VOTANTI: n. 14 consiglieri

Con voti: 11 favorevoli
2 contrari (Zavattin – De Carlo)
1 astenuto (Guerra)

resi per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni dell'Ambito Venezia 2 – Entroterra e Veneto Orientale, nel testo, composto da 15 articoli, che si allega sub lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante”.

Di dichiarare successivamente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00; con separata votazione che dà il seguente esito:

- 12 favorevoli (maggioranza - Guerra)
- 2 contrari (Zavattin - De Carlo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – AMBITO TERRITORIALE VENEZIA 2.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore , esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile dell'Area
Ing. Raffaele Volpe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dr.ssa Paola Lucchetta

ALLEGATO A



PROVINCIA DI VENEZIA

CONVENZIONE

per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale

tra

la PROVINCIA di VENEZIA, c.f., rappresentata da nella sua qualità di, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della stessa Provincia, in esecuzione della deliberazione di Consiglio provinciale n. del, esecutiva ai sensi di legge,

e

i seguenti COMUNI dell'Ambito Venezia 2:

COMUNE di, c.f., rappresentato da nella sua qualità di, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge

COMUNE di, (omissis)

Nel prosieguo della presente convenzione, la Provincia di Venezia sarà indicata anche come “Provincia”, i Comuni sopra elencati anche come “Comuni”, e la Provincia e i Comuni insieme come “Parti”.

PREMESSO quanto segue:

- *il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, ha stabilito norme comuni per il mercato interno del gas e, in particolare, agli *articoli 14 e 15*, ha previsto disposizioni sull'attività di distribuzione del gas e sul regime di transizione;
- *la legge 23 agosto 2004, n. 239*, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, in particolare, *all'articolo 1, comma 2, lettera c)*, ha previsto che le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- *il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, relativo ad interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, *all'articolo 46-bis, comma 1*, ha stabilito che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, devono essere individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento di detto servizio, previsto dall'*articolo 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000*, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

- *il decreto 19 gennaio 2011* del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- *il decreto 18 ottobre 2011*, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale minimo, tra cui i n. 44 Comuni facenti parte dell'Ambito Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale;
- *il decreto 12 novembre 2011, n. 226*, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, recante il *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*, in vigore dall'11 febbraio 2012, prevede termini e modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- il suddetto decreto interministeriale n. 226 del 2011, ha stabilito che l'amministrazione con funzione di Stazione appaltante debba essere, nel caso in cui il Comune Capoluogo di Provincia non sia presente nell'Ambito, un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'Ambito, al fine di favorire il processo di aggregazione degli enti locali appartenenti all'Ambito;
- l'Assemblea dell'Ambito territoriale Venezia 2 – Entroterra e Veneto orientale, con deliberazione adottata in data 27 marzo 2013,

- ha individuato nella Provincia di Venezia la Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio;
- *l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - *l'articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. L'oggetto della presente convenzione è la regolamentazione pattizia dello svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni appartenenti

all'Ambito territoriale Venezia 2, con la finalità di addivenire ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito.

Articolo 3 (Delega di funzioni)

1. I Comuni delegano la Provincia a svolgere le funzioni di Stazione appaltante, le altre funzioni di cui all'articolo 4, e quelle di cui all'articolo 9.

Articolo 4 (Obblighi della Provincia)

1. La Provincia di Venezia, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume il ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.
2. Ai fini del comma 1, la Provincia si fa carico di acquisire dai gestori uscenti, per conto dei singoli Comuni concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. La Provincia, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, e dopo eventuali intese da acquisire con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, della presente convenzione, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, e comunica, entro sessanta giorni (60 gg) dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.

4. La Provincia, direttamente o con l'apporto di qualificati professionisti esterni, determina, per i Comuni che non abbiano ancora provveduto, il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226.
5. La Provincia convoca la conferenza di servizio di cui all'art. 8, comma 2, ai fini dell'esame delle osservazioni da parte dei Comuni interessati, per la determinazione finale di approvazione dei valori da porre a base di gara e per la definizione dei documenti di cui al successivo comma 7.
6. La Provincia, quale Stazione appaltante, provvederà alla preparazione e alla pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara e allo svolgimento di tutte le altre incombenze relative a detto ruolo.
7. La Provincia, al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, predisporrà le linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nei vari Comuni, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.
8. La Provincia, inoltre, si farà carico della gestione dell'eventuale contenzioso inerente alla gara, di norma avvalendosi dell'avvocatura provinciale.

Articolo 5

(Obblighi dei Comuni)

1. I Comuni si impegnano a svolgere, nei termini indicati al successivo comma 3, i seguenti adempimenti:

- a) indicare alla Provincia, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Provincia stessa per tutto quanto necessario alla preparazione dei documenti di cui all'art. 4;
 - b) fornire alla Provincia informazioni, dati e documenti, in loro possesso, ivi comprese le eventuali stime già predisposte e gli accordi perfezionati sul valore del rimborso al gestore uscente, e le indicazioni per la preparazione del programma degli interventi di sviluppo, potenziamento e manutenzione delle reti sul territorio comunale, ai fini di consentire gli adempimenti della stessa Provincia di cui alla presente convenzione;
 - c) prestare alla Provincia, in caso di contenzioso in sede di gara, assistenza per la parte di competenza (ad esempio, fornendo documenti, chiarimenti, osservazioni, ecc..)
2. Ciascun Comune si impegna a collaborare con la Provincia nella fase dei sopralluoghi dei concorrenti partecipanti alla gara e nella stesura delle risposte ai chiarimenti eventualmente richiesti dagli stessi concorrenti, per le informazioni in possesso del Comune, nei termini e con le modalità compatibili con lo svolgimento di dette attività.
3. I Comuni si impegnano ad eseguire gli adempimenti di cui al presente articolo nei seguenti termini:
- i. entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per l'indicazione del referente di cui al comma 1, lettera a);
 - ii. entro sei (6) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per la fornitura della documentazione di cui al comma 1, lett. b);

- iii. entro cinque (5) giorni dalla richiesta della Provincia, per la fornitura dei dati e delle informazioni necessarie a quanto previsto alla lettera c).
- 4. I Comuni si impegnano ad integrare o rettificare l'eventuale documentazione di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla richiesta della Provincia.

Articolo 6

(Comuni con concessioni in essere)

- 1. Le Parti prendono atto che i sotto indicati Comuni hanno stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas, di seguito indicate:
 - a) Comune di Mogliano Veneto, contratto di concessione n ... del, stipulato con Acsm – Agam Reti gas – Acqua Srl e scadenza il
 - b) Comune di Campagna Lupia, contratto di concessione n ... del, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il
 - c) Comune di Campolongo Maggiore, contratto di concessione n ... del, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il
 - d) Comune di Camponogara, contratto di concessione n ... del, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il
 - e) Comune di Fossò, contratto di concessione n ... del, stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il
 - f) Comune di Marcon, contratto di concessione n ... del, stipulato con Serenissima Gas e scadenza il

- g) Comune di Vigonovo, contratto di concessione n ... del ,
stipulato con Enel Rete Gas e scadenza il
2. I Comuni indicati al comma 1 effettueranno gli adempimenti di cui all'art. 5 della presente convenzione al fine di ricomprendere anche le loro reti di distribuzione nella gara d'ambito, con decorrenza dalla scadenza delle richiamate concessioni.

Articolo 7

(Modalità operative per la gara)

1. La Provincia espletterà la procedura di gara, ad evidenza pubblica, secondo le modalità e i criteri previsti dal richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011, cui integralmente le Parti rinviano.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia trasmette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) il bando e il relativo allegato (recante i documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui all'articolo 9, comma 3, del DM n. 226/2011) e il disciplinare tipo, con eventuale nota giustificativa degli scostamenti e dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, entro due mesi dall'acquisizione della documentazione di cui all'art. 5.
3. La Provincia procede alla pubblicazione del bando di gara trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'AEEG della comunicazione di cui al comma 2.

Articolo 8

(Rapporti tra Enti)

1. La Provincia provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell'Ambito Venezia 2 in merito all'attività svolta in qualità di

Stazione appaltante, a mezzo di report periodici, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Provincia.

2. La Provincia, al fine di concertare quanto previsto all'art. 4, commi 5 e 7, e per altre eventuali decisioni inerenti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, indice apposite conferenze di servizio con i Comuni. Per le decisioni della conferenza, la posizione prevalente è determinata sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello sviluppo economico (http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id_ambito=71)

Articolo 9

(Funzioni di controparte del contratto di servizio)

1. La Provincia svolge anche le funzioni di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del richiamato decreto interministeriale n. 226 del 2011.
2. Ai fini di cui al comma 1, per coadiuvare la Provincia nella funzione di vigilanza e controllo, sarà costituito, con apposito provvedimento, su indicazione dei Comuni partecipanti, un comitato di monitoraggio, formato da un massimo di 15 membri. Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità, come previsto dall'articolo 30 dello schema di contratto di servizio, approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 10

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata sino alla scadenza del contratto concluso col gestore aggiudicatario, di cui allo schema tipo approvato con decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 11

(Divieto di recesso)

1. Le Parti danno atto che la presente convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività e che, pertanto, non è consentito il recesso nel corso di vigenza della convenzione.

Articolo 12

(Rapporti finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione appaltante, le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 407/2012/R/gas, pari ad euro 120.000,00, è attribuito direttamente alla Provincia e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara e, fino a concorrenza di detto importo, anche ad eventuali spese legali.
2. Ciascun Comune si obbliga a rimborsare alla Provincia gli oneri per eventuali spese legali che non trovano copertura nell'importo di cui al comma 1. Tali oneri saranno ripartiti fra i Comuni il criterio di cui al comma 2 dell'articolo 8.
3. Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Provincia per specifica delega concessa dai Comuni concedenti con la presente convenzione, le Parti concordano che il corrispettivo una-tantum previsto dalla citata deliberazione dell'AEEG n. 407/2012/R/gas, in

euro 480.000,00, sia attribuito alla Provincia per l'acquisizione di servizi esterni.

4. Le eventuali economie di spesa sull'importo di cui al comma 3 saranno ripartire dalla Provincia secondo la seguente formula:

1) Calcolo del rimborso forfettario per spesa sostenuta dai Comuni che hanno proceduto direttamente alla redazione della stima:

somma a disposizione	480.000 euro :
totale numero utenze Ambito (PDR)	n. 192.785
valore unitario per utenza	= 2,49 euro
valore unitario per utenza	2,49 euro *
numero utenze del Comune considerato	n.
rimborso forfettario al singolo Comune	=

Sommando i rimborsi forfettari riconosciuti a tutti i Comuni fino a concorrenza dell'importo speso, si ottiene la spesa complessiva:

→ Σ forfait per spesa Comune

2) Calcolo dell'economia (eventuale).

somma a disposizione	480.000 euro -
spesa della Provincia	=
resto	-
spesa per forfait dei Comuni	=
Economia (2i)	euro

Il riparto dell'eventuale economia (2i) avverrà a favore dei soli Comuni che hanno effettuato la perizia con proprie risorse, fino a concorrenza dell'importo speso e documentato, se superiore al primo rimborso. L'eventuale ulteriore residua economia sarà ripartita tra tutti i Comuni dell'Ambito col sistema di cui al punto 1, a titolo di rimborso a forfait degli oneri sostenuti per supportare la procedura curata dalla Provincia.

(Forma della convenzione)

1. Il presente Atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Articolo 14

(Successione dei rapporti regolati dalla convenzione)

1. La Provincia e i Comuni prendono atto che, nel caso di soppressione dell'Ente Provincia, le funzioni ed i compiti delegati dai Comuni con la presente convenzione, saranno assunti dall'Ente che succederà nei rapporti e nelle obbligazioni della stessa Provincia.

Articolo 15

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.Lgs n. 267 del 2000, del D.Lgs n. 163 del 2006 recante il codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Letta, approvata e sottoscritta.

La Provincia

Il Comune di

Il Comune di

Il Comune di

.....

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco
Daniela Savian



Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Orso

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, **22 LUG. 2013**



Il Funzionario Incaricato
Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il **2 AGO. 2013** decorso il termine di DIECI giorni dalla data del di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



L'Istruttore Amministrativo
Gianotto Wanda

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li, **22 LUG. 2013**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianotto Wanda

